
STATUTI

BOARD FORUM SVIZZERA ITALIANA

Capitolo primo: Natura e scopo

Art. 1 Denominazione, sede e recapito

Board Forum Svizzera Italiana è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CCS), con sede a Lugano e recapito presso il Presidente del Comitato direttivo.

Art. 2 Scopo

L'associazione ha lo scopo di promuovere, in particolare nella Svizzera italiana, l'esercizio professionale della funzione di amministratore. Si prefigge in particolare di valorizzare la competenza e le conoscenze di individui che svolgono l'attività di membro di Consiglio di amministrazione (CdA), propiziando l'interazione fra membri e la promozione di attività formative e informative di interesse per l'esercizio di tale funzione.

Capitolo secondo: Qualità di socio

Art. 3 Soci

I soci dell'Associazione sono persone fisiche, domiciliate o attive professionalmente in Svizzera, in particolare nella Svizzera italiana, che

¹ esercitano una funzione di amministratore o una funzione simile in un organo esecutivo analogo o svolgono attività nell'ambito di consigli di amministrazione; essi assumono la qualità di socio professionale,

² hanno svolto formazioni specifiche, con certificazione, per la professione di amministratore; essi assumono la qualità di socio individuale.

Art. 4 Ammissione

¹ Il Comitato direttivo decide sulla domanda di ammissione, senza doverne comunicare le motivazioni al candidato socio.

² L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

Art. 5 Decadenza della qualità di socio

La qualità di socio decade a seguito di dimissioni, esclusione o morte.

Art. 6 Dimissioni

¹ Ogni socio ha il diritto di dimettersi.

² Le dimissioni devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato direttivo, rispettando un termine di preavviso di tre mesi per la fine di un anno civile.

Art. 7 Esclusione

Il socio che non rispetta gli Statuti, viene meno alla dignità della funzione di amministratore o contravviene in altro modo allo scopo dell'Associazione può essere escluso su decisione del Comitato direttivo, senza possibilità di ricorso all'Assemblea.

Art. 8 Effetti di dimissioni ed esclusione

Le dimissioni e l'esclusione determinano la decadenza dei diritti del socio. Il socio dimissionario o escluso non alcun diritto sul patrimonio sociale ed è tenuto alla contribuzione annuale completa.

Capitolo terzo: Organizzazione**Art. 9 Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono

- a) L'Assemblea sociale
- b) Il Comitato direttivo
- c) L'Ufficio di revisione

Art. 10 L'assemblea sociale

¹ L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione.

² Si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, su convocazione - scritta o per email - del Consiglio direttivo nel rispetto del termine di convocazione di 20 giorni con contestuale comunicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea di riunisce in via straordinaria ogni qualvolta che il Comitato direttivo lo ritiene opportuno e ne decide la relativa convocazione.

³ L'Assemblea sociale ha le seguenti competenze:

- a) approvazione del rapporto annuale di esercizio
- b) approvazione dei conti finanziari annuali e del rapporto di revisione
- c) nomina del Comitato direttivo, su proposta del medesimo
- d) decisione sullo scarico ai membri del Comitato direttivo
- e) nomina dell'Ufficio di revisione
- f) decisione su modifiche statutaria
- g) decisione sullo scioglimento e liquidazione.

⁴ L'Assemblea sociale delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Qualora così proposto dal Comitato direttivo, l'Assemblea può deliberare anche su oggetti non debitamente preannunciati mediante ordine del giorno. È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea in forma digitale, ibrida o scritta, su decisione del Comitato direttivo.

⁵ Il socio che presenta un interesse conflittuale o in potenziale conflitto con le delibere sottoposte all'Assemblea sociale è escluso dal diritto di voto per la trattanda specifica.

Art. 11 Il Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo gestisce e cura gli interessi dell'Associazione per il perseguimento dello scopo sociale e la rappresenta nei confronti di terzi. Esso è competente per tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi, in particolare:

- a) gestione strategica, operativa, amministrativa e finanziaria;
- b) preparazione e convocazione dell'Assemblea sociale;
- c) decisione sull'ammissione ed esclusione di soci;
- d) determinazione della quota sociale;
- e) nomina del Segretariato o di eventuali commissioni;
- f) preparazione della successione dei membri di Comitato ed elaborazione delle proposte di nomina all'Assemblea.

² Il Comitato direttivo è composto da 3 a 6 membri, eletti dall'Assemblea sociale su proposta del Comitato direttivo per una durata di 3 anni, con facoltà di rielezione.

³ Il Comitato si costituisce al suo interno, procedendo con la nomina del Presidente e attribuendo i relativi poteri di firma. Esso può deliberare alla

presenza della maggioranza dei suoi membri, su convocazione del Presidente che ne dirige le sedute. Il Comitato direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro di Comitato ha diritto ad un voto; in caso di parità il voto del Presidente ha carattere preponderante. Il Comitato può tenere le proprie sedute e deliberare anche in forma digitale e/o scritta.

⁴ Il Comitato può costituire al suo interno dei comitati e/o parzialmente delegare alcune attività di supporto a singoli membri di Comitato o a terzi, mantenendo la competenza decisionale.

Art. 12 Ufficio di revisione

¹ L'Assemblea sociale può nominare un ufficio di revisione, composto dal almeno due persone, per una durata di due anni, rieleggibili.

² L'Ufficio di revisione ha il compito di verificare i conti d'esercizio annuali, predisposti dal Comitato direttivo, sottoponendo all'Assemblea sociale un rapporto scritto con il preavviso per la relativa approvazione e lo scarico ai membri del Comitato direttivo.

³ Il Comitato decide la forma di revisione a dipendenza di eventuali esigenze accresciute e ne informa l'Assemblea.

Art. 13 Esercizio

L'esercizio contabile ha una durata di 12 mesi e coincide con l'anno civile, la prima volta l'esercizio si chiude al 31.12.2022.

Capitolo quarto: patrimonio sociale e responsabilità

Art. 14 Finanziamento e patrimonio

L'Associazione si finanzia mediante:

- i. Contributi dei soci (quote sociali);
- ii. Proventi da manifestazioni ed eventi organizzati nell'ambito del perseguimento dello scopo sociale;
- iii. Contributi o donazioni di terzi sostenitori e partners;
- iv. Altri proventi derivanti da attività correlate al perseguimento dello scopo sociale.

Art. 15 Responsabilità

Solo il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione, ad esclusione di qualsivoglia responsabilità personale patrimoniale dei soci o dei membri di Comitato direttivo.

Capitolo quinto: disposizioni varie**Art. 16 Modifica dello scopo sociale**

La decisione di modifica dello scopo sociale può essere presa solo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti ad un'Assemblea sociale specificatamente convocata in prima annuena, a cui è richiesta la partecipazione di almeno i 2/3 dei soci dell'Associazione.

Qualora il quorum di cui al paragrafo precedente non fosse raggiunto, l'Assemblea sociale può validamente deliberare la modifica dello scopo sociale in seconda convocazione, previo ossequio di un termine di convocazione di 10 giorni, osservando una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 17 Scioglimento

La decisione di scioglimento e liquidazione dell'Associazione può essere presa solo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti ad un'Assemblea sociale specificatamente convocata in prima annuena, a cui è richiesta la partecipazione di almeno i 2/3 dei soci dell'Associazione.

Qualora il quorum di cui al paragrafo precedente non fosse raggiunto, l'Assemblea sociale può validamente deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione in seconda convocazione, previo ossequio di un termine di convocazione di 10 giorni, osservando una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 18 Utilizzo di forma e genere redazionali

Per facilità di lettura e redazione, nell'allestimento dei presenti Statuti sono stati utilizzati la forma e il genere maschile, con cui si intendono tuttavia includere anche la forma e il genere femminile.

Art. 19 Adozione ed entrata in vigore

I presenti statuti sono stati adottati dai soci costituenti in data 22 novembre 2021 ed entrano in vigore da tale data.